

COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

GABINETTO DEL SINDACO



Ordinanza Sindacale n. 210 del 17.12.2020
Prot. 11.422

OGGETTO: Sospensione delle attività della scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza delle prime e delle seconde classi della scuola primaria.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;


VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale “(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e successive;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;





COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

GABINETTO DEL SINDACO



Parco Nazionale del
Cilento e del Vallo di Diano



Patrimonio dell'UNESCO



Patrimonio dell'Umanità



Bandiera Blu



Riserva di Biosfera

VISTO il Decreto Legge 16.5.2020 n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020 n.74;

VISTO il D.L. n.83 del 30.7.2020 (*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*), col quale è stato prorogato, tra l'altro, al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia (ai sensi dell'art.14) a far data dal 5 novembre al 3 dicembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*);

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, avente efficacia (ai sensi dell'art.14) a far data dal 4 dicembre al 15 gennaio, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (*Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*);

VISTA l'Ordinanza n.92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, che, tra l'altro, prevede: "1.1. *con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazioni ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza; 1.2 E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;*";

TENUTO CONTO che, in data odierna, l'Asl ha comunicato al Sindaco la messa in quarantena di una persona positiva al Covid-19 (genitore di alunno/a che ha frequentato la classe di un plesso scolastico di Ascea) e la messa in quarantena di sette persone (per essere stati a contatto con la persona positiva al Covid-19), che sono in attesa di tampone; pertanto vi è un potenziale rischio di diffusione dei contagi ed appare opportuno, anche ai fini precauzionali e soprattutto in relazione alle attività scolastiche, adottare in modo rigoroso misure di contenimento del rischio di contagio.



COMUNE DI ASCEA

Provincia di Salerno

GABINETTO DEL SINDACO



VISTA la nota prot. n.11.399 del 17.12.2020 a firma del Dirigente Scolastico prof. Luca Mattiocco, dalla quale si evince che presso un plesso scolastico “... è presente un sospetto caso Covid e che alcuni insegnanti si spostano su più plessi ...” e che, pertanto, appare opportuno, a scopo precauzionale, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici di Ascea a far data dal 17.12.2020 al 22.12.2020;

RITENUTO opportuno, per tali motivi, disporre la sospensione delle attività educative nella scuola dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle prime e seconde classi della scuola primaria fino al giorno 22.12.2020 (atteso che per tutte le altre classi, anche per la scuola primaria di secondo grado, le attività didattiche in presenza sono già sospese);

VISTI l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 e l'art. 50, comma 5, del D.Lgs n.267/2000, circa i poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si richiamano ad ogni effetto consequenziale di legge, quanto segue:


I. con decorrenza **dal 17 dicembre e fino al 22 dicembre 2020** restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime e delle seconde classi della scuola primaria;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia notificata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale “Parmenide” e sia trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, nell'home page del sito istituzionale del comune di Ascea e sulla pagina Facebook dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza venga notificata alla Stazione dei Carabinieri di Ascea e all'Ufficio di Polizia Locale;

SI RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può proporre alternativamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione ai sensi dell'art. 2 L. 1034 del 06.12.1971, ovvero, entro 120 giorni e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 2 e ss D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO
(*Avv. Pietro D'Angiotillo*)